

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Punto n. 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

### **Relazione ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al secondo all'ordine del giorno:

- **Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie ex articoli 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile.**

L'Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca MPS" o "BMPS") in data 27 aprile 2010 aveva autorizzato l'acquisto e la vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione al fine di migliorare la liquidità delle azioni ordinarie BMPS sul mercato per un importo massimo di n°70.000.000.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 27 ottobre 2011, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, si ritiene utile proporre una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 codice civile e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente per quanto non utilizzato.

Si deve altresì tener conto che la CONSOB, con delibera n°16839 del 19 marzo 2009, ha approvato le prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58/1998 del 24 febbraio 1998 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato ("Prassi Ammessa n°1") e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli("Prassi Ammessa n°2").

Tanto premesso di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali si chiede l'autorizzazione.

#### **A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie**

L'autorizzazione è richiesta: (i) al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti di prezzi non in linea con l'andamento del mercato, rafforzando – nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento – la stabilità della quotazione nelle fasi più delicate delle contrattazioni.

#### **B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.**

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Banca, del valore nominale di Euro 0,67 cadauna, il cui numero massimo proposto è stabilito in n. 70.000.000,00 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3 del codice civile.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e,

comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

### **C. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione.

### **D. Corrispettivo minimo e massimo**

Fermo restando quanto previsto al successivo punto E, il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nel limite temporale di 18 mesi dalla deliberazione di cui al punto C, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il "Regolamento Mercati"). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita.

Qualora venga adottata la Prassi Ammessa n° 1 da parte di Banca MPS gli acquisti e le vendite di azioni proprie potranno essere effettuati in conformità alle condizioni specificamente previste dalla Consob nella delibera 16839/09 (e successive modificazioni).

### **E. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati**

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni e di vendita dovranno essere effettuate in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Qualora venga adottata la Prassi Ammessa n° 1 da parte di Banca MPS potrà essere concluso un contratto con un terzo intermediario al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni secondo i termini e le condizioni previste dalla relativa Prassi Ammessa nella delibera CONSOB 16839/09.

## PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori azionisti,

in considerazione di quanto esposto, alla luce del raggiungimento degli obiettivi a Voi indicati in occasione delle precedenti Assemblee ordinarie, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta che sostituisce quella adottata, sulla stessa materia, dalle Assemblee del 4 aprile 2008 e del 4 dicembre 2008 anticipatamente rispetto alla scadenza dei previsti 18 mesi:

- "L'Assemblea Ordinaria dei soci della Società, udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA:

- 1) di revocare, a far tempo dalla data della deliberazione assembleare medesima, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2010;
- 2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto di azioni proprie della Banca, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
  - ✓ l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
  - ✓ il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto;
  - ✓ il numero massimo delle azioni acquistate non potrà essere complessivamente superiore a 70.000.000;
- 3) gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali; di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- 4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, c.c. alla vendita di tutte o parte delle azioni proprie acquistate, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, entro il limite temporale di 18 mesi, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il "Regolamento

Mercati”). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita;

- 5) di autorizzare che le operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie possano essere svolte conformemente alla Prassi di Mercato Ammessa n°1 inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato adottata dalla CONSOB con delibera n°16839 del 19 marzo 2009;
- 6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed alla Direzione Generale ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro, diano esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti, intervenendo alla stipulazione di ogni atto e contratto inerente e conseguente all'assunzione della presente deliberazione e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".